

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

5a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio)

Esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2007 (n. 2513), del disegno di legge finanziaria 2004 (n. 2512) e del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici (n. 2518):

ESAME DI ARTICOLI ED EMENDAMENTI DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA

Resoconto stenografico

MARTEDI' 4 NOVEMBRE 2003 (Notturna)

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE:

– CURTO (AN) Pag. 491, 493, 494
– AZZOLLINI (FI) 494, 495, 499 e passim
BATTAGLIA Giovanni (DS-U) 510
CADDEO (DS-U) 507
CASTELLANI (Mar-DL-U) 505
CAVALLARO (Mar-DL-U) 504, 506

* CICCANTI (UDC) Pag. 506
* DE PETRIS (Verdi-U) 500
* DONATI (Verdi-U) 493
* EUFEMI (UDC) 499
* FALOMI (DS-U) 507, 509
FERRARA (FI), relatore generale sul disegno
di legge finanziaria 491, 507, 508 e passim
GIARETTA (Mar-DL-U) 495, 513, 514
* GRILLO (FI) 493, 498, 499 e passim
GRILLOTTI (AN) 501
LAURO (FI) 494
* MICHELINI (Aut) 516, 517
* MORANDO (DS-U) 505, 509, 512 e passim
NOCCO (FI) 504
RIPAMONTI (Verdi-U) 502
TURCI (DS-U) 510
* TURRONI (Verdi-U) 495, 498, 503
VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia
e le finanze 492, 507, 509 e passim
VITALI (DS-U) 518

N.B. – L'asterisco indica che il testo del discorso stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU:Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2003
(Notturna)

**Presidenza del vice presidente CURTO
indi del presidente AZZOLLINI**

I lavori hanno inizio alle ore 21,35.

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Presidenza del vice presidente CURTO

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2513 (Tabelle 1 e 2) e 2512, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana sono stati illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 49 nonché quelli aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 49 del disegno di legge n. 2512. Possiamo pertanto procedere con l'espressione del parere del relatore e del rappresentante del Governo su tali emendamenti.

Informo i colleghi che in allegato al resoconto sommario della seduta pomeridiana sono pubblicati gli emendamenti all'articolo 49 (ad eccezione degli emendamenti 49.500 e 49.0.12 e 49.0.12 (testo 2) che verranno pubblicati in allegato al resoconto sommario della seduta odierna).

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 49.0.12.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 49.0.13 che, per quanto apprezzabile, si inserisce all'interno del primo programma delle opere

strategiche approvate dal CIPE, ed attrae in un contesto diverso quanto già deliberato e inserito in documenti programmatori, sentita anche la Conferenza Stato-Regioni.

Invito la Commissione ad approvare l'emendamento 49.500 con il quale si dispone che il pagamento relativo al 20 per cento approntato con risorse proprie dal contraente generale all'inizio del rapporto contrattuale avviene, in unica soluzione, all'atto dell'ultimazione dei lavori. Poiché tale aspetto non era definito nella legge n. 433 del 2001, il pagamento poteva avvenire soltanto contemporaneamente al collaudo.

L'emendamento 49.21 del senatore Cicolani è degno di attenzione e lo sottopongo all'attenzione del Governo, in quanto andrebbe a risolvere per via telematica la procedura per la quale le agenzie per il disbrigo delle pratiche automobilistiche, dovendo ottenere le autorizzazioni relative dal Ministero delle infrastrutture, debbono prima effettuare le operazioni di versamento alle Poste italiane. In base alla proposta del senatore Cicolani, i versamenti potrebbero essere effettuati mediante procedura telematica, con un costo aggiuntivo di 70 centesimi di euro ad operazione ma con un indubbio risparmio di tempo. Mi rimetto, pertanto, al parere del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 49.14, identico agli emendamenti 49.15, 49.16 e 49.17, faccio notare che la sua eventuale approvazione bloccherebbe i lavori di proseguimento del progetto dell'autostrada Livorno-Civitavecchia. Ho, se non compreso, ben accettato le perplessità della senatrice Donati, ma rimetto al Governo la decisione in proposito.

Esprimo parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 49.0.12 e 49.500.

Per quanto riguarda gli emendamenti per i quali il relatore si è rimesso al Governo, il parere è contrario sull'emendamento 49.14 e sulle altre proposte di «blocco» del proseguimento dei lavori per il progetto della Livorno-Civitavecchia. Mi rendo conto di quanto ha detto la senatrice Donati, tuttavia ritengo si debba evitare di precludere la possibilità della costruzione di una tratta autostradale. Quanto all'emendamento 49.21 del senatore Cicolani, pur rendendomi conto che si tratta di un servizio aggiuntivo senz'altro utile, devo osservare che esso comporta un aumento del costo dei diritti per il rilascio delle targhe automobilistiche con un onere aggiuntivo per gli automobilisti. Francamente, sono favorevole a tutti i migliori servizi, purché vengano realizzati con risparmi di spese e non introducendo costi ulteriori. Pertanto, il parere è contrario, come anche sui restanti emendamenti.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 49.1 a 49.3, nonché l'emendamento 49.4, identico agli emendamenti 49.5 e 49.6. Posto ai voti, è approvato l'emendamento 49.500).

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 49.7, 49.8 identico agli emendamenti 49.9 e 49.10, nonché gli emendamenti da 49.11 a 49.13.).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 49.14, identico agli emendamenti 49.15, 49.16 e 49.17.

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, circa l'emendamento 49.16, identico agli altri tre in votazione, prendo atto dei pareri espressi dal relatore e dal Governo, però ritengo che le cose stiano in senso esattamente opposto e cioè che la scelta del Governo pregiudichi il raggiungimento dell'ammodernamento. Credo che sarebbe stato più corretto attendere che il Governo e gli enti locali trovassero un'intesa (come immagino avverrà nelle prossime settimane e mesi) sulla base della quale procedere ad un adeguamento della norma. La logica avrebbe dovuto consigliare una procedura diversa da quella che stiamo adottando.

Mi auguro che, in vista dell'esame della questione in Assemblea, il relatore e il Governo intendano riconsiderare la loro posizione, atteso che con la soppressione dell'ultima parte del comma 15, della lettera *e*, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987), contemplata dal comma 4 dell'articolo in esame, occorrerà conseguentemente tener conto dell'opportunità di richiedere la restituzione del contributo statale concesso in via transitoria a titolo di risarcimento dalla medesima legge. Altrimenti, si determinerebbe una grande disparità, nonché un uso abbastanza iniquo di risorse pubbliche attribuite in funzione di una norma di cui in questo momento si chiede la soppressione.

Pertanto, non condividendo i pareri contrari espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo, invito a votare a favore dell'emendamento, augurandomi quanto meno che vi sia un ripensamento almeno per quanto concerne la formulazione della norma recata al comma 4, che è veramente la peggiore possibile rispetto all'interesse pubblico.

GRILLO (*FI*). Intervengo per offrire una testimonianza al riguardo ed anche perché fra le proposte emendative soppressive del comma 4 vi è l'emendamento 49.14, sottoscritto dal senatore Cicolani con il Gruppo di Forza Italia presso l'8^a Commissione. Ricordo che nel corso dell'esame del provvedimento poi divenuto legge n. 166 del 2002, l'8^a Commissione ha discusso a lungo della questione legata all'autostrada Livorno-Civitavecchia e che, un anno e mezzo fa, con l'accordo anche dell'opposizione, decise di operare lo stralcio di una proposta analoga a quella contemplata al comma 4 «rimettendo in pista» il vecchio soggetto a cui era stata attribuita la concessione per la realizzazione della tratta autostradale.

Ho preso atto delle dichiarazioni del Governo, che comprendo. Però credo anch'io che nel corso dell'esame in Aula sia necessario giungere ad un chiarimento. Un anno e mezzo fa la questione non era solo «non vogliamo che si faccia la Livorno-Civitavecchia», ma anche «vogliamo e testimoniemo affinché si raggiunga un accordo con la Regione» al fine di

realizzare un progetto di interesse strategico. Secondo quanto riportato in questi giorni dalla stampa, l'accordo è vicino. Noi ci auguriamo che l'intesa con le autorità regionali sia raggiunta al più presto e interpretiamo l'emendamento 49.14 presentato dal collega Cicolani come uno stimolo in questo senso. Se si giungerà a questo chiarimento in vista dell'esame in Aula, sarà possibile discutere nel merito di questa infrastruttura che tutti desideriamo che si realizzi e che è considerata strategica: non si vede perché si debba in qualche modo decidere chi dovrà realizzarle prima ancora di precisare le modalità della sua realizzazione.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti l'emendamento 49.14, identico agli emendamenti 49.15, 49.16 e 49.17, e gli emendamenti da 49.18 a 49.20).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 49.21.

LAURO (FI). Signor Presidente, mi rendo conto delle osservazioni del rappresentante del Governo, che certamente hanno un fondamento. Tuttavia, ritengo di dover sottolineare l'importanza di offrire un migliore servizio agli utenti. Pertanto, si potrebbe cercare di risolvere il problema dei costi aggiuntivi a carico dello Stato e, naturalmente, anche del contribuente, lasciando la soluzione alla libera trattativa delle parti. Ancora meglio sarebbe, nel corso dell'esame della questione in Aula, riuscire a raggiungere il consenso su una diversa formulazione della proposta che risolva il problema dei costi aggiuntivi. Propongo pertanto una bocciatura tecnica dell'emendamento in vista di una eventuale riproposizione della questione in Aula.

Presidenza del presidente AZZOLLINI

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 49.21 a 49.32).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 49.33.

LAURO (FI). Signor Presidente, ricordo che è già stato votato un emendamento, presentato dalla senatrice D'Ippolito ad un altro articolo, simile a quello ora posto in votazione. Considero valide le motivazioni espresse in quell'occasione anche per questa proposta modificativa, considerato che, di fatto, variano solo le cifre riportate.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 49.33 a 49.42, identico all'emendamento 49.41).

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori di ritirare l'emendamento 49.0.6.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Faccio mio l'emendamento 49.0.6 e lo ritiro.

(*Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 49.0.8 a 49.0.11*).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 49.0.12.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, trattandosi di una materia alquanto delicata, lei mi consentirà di prendere un po' di tempo.

La questione è, a mio avviso, mal rappresentata. È stato preso a riferimento il caso di un comune ligure, nel quale un cittadino sarebbe rimasto vittima di un atto criminale: l'incendio di un terreno edificabile. Tale incendio avrebbe impedito a quel cittadino, che non aveva ancora ottenuto alcuna concessione edilizia, di edificare in base a quanto stabilito dal P.R.G. per quell'area. Si tratta, come è evidente, di un caso certamente particolare.

L'emendamento 49.0.12 si propone di modificare una disciplina complessa e articolata, mutandone il segno complessivo senza tener conto, signor Presidente, degli effetti e delle conseguenze generali che ciò può comportare. Per risolvere un problema specifico, si incide su questioni di carattere generale.

Sono convinto che non sia questa la sede più adatta per risolvere questo problema, perché ci troviamo ad esaminare migliaia di emendamenti e ciò non consente di procedere a tutti gli approfondimenti necessari. Peraltra, signor Presidente, non si può non osservare che l'emendamento in esame sarebbe stato ritenuto estraneo dal punto di vista del contenuto rispetto all'articolo 49 se si fossero applicati rigorosamente i rigidi criteri di ammissibilità indicati dal Presidente del Senato.

Devo altresì ricordare che la legislazione urbanistica vigente prevede la possibilità, per il proprietario di un terreno in cui non sia più possibile edificare, di trasferire in altro suo terreno il diritto di edificare nei limiti delle medesime volumetrie.

Ricordo inoltre che in questo ramo del Parlamento sta per essere licenziato, in quarta lettura, il disegno di legge n. 1753-B, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione. Come tutti ricorderanno, esso venne approvato in questo ramo del Parlamento dopo che il Governo pose la questione di fiducia. Ebbene, i commi dal 21 al 25 dell'articolo 1 di tale disegno di legge prevedono che: «Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti,» – ed è il caso di cui stiamo discutendo – «diversi da quelli di natura urbanistica,» – e un incendio non è un vincolo urbanistico – «non sia più esercitabile il diritto di edificare che sia stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni, è in facoltà del titolare del diritto chiedere di esercitare lo stesso su altra area del territorio comunale, (...). Signor Presidente, il comma 21 che ho appena letto aiuta a risolvere proprio casi del tipo di quello preso ad esempio, senza compro-

mettere la *ratio* generale della norma, che si fonda su molteplici ragioni. Questo comma non l'abbiamo scritto noi: l'ha scritto il Governo, è stato approvato dalla Camera, dal Senato e ancora dalla Camera, senza che sia stata apportata alcuna modifica.

La previsione dell'inedificabilità decennale non costituisce una sanzione ulteriore nei confronti del proprietario rispetto al cambio di destinazione d'uso, bensì rappresenta una norma di garanzia della sicurezza pubblica e di salvaguardia ambientale, dal momento che la distruzione di un'area boschiva ad opera di un incendio comporta anche la distruzione dei presidi naturali che garantiscono la sicurezza del suolo (poi ci lamentiamo delle frane!). Dopo un incendio, arrivano regolarmente le erosioni del suolo, i fenomeni di dilavamento; si innescano più facilmente smottamenti e frane; le acque, non più trattenute e assorbite dal manto arboreo, precipitano velocemente a valle. Tutto ciò determina problemi gravi e ben noti nella delicatissima situazione idrogeologica italiana. Sarebbe quindi sconsiderato costruire sopra aree fragili senza aver dato tempo alla natura di ripristinare l'equilibrio perduto e tornare a consolidare il suolo.

Si tenga conto che, per il medesimo motivo, l'articolo 10 della legge n. 353 del 2000 prevede il divieto di pascolo per cinque anni, al fine di consentire il riconsolidamento del manto erboso ed arbustivo del suolo incendiato. Questo articolo della legge in materia di incendi boschivi – che riprende in modo sostanziale, se non letterale, la precedente normativa contenuta nella legge n. 47 del 1975 – risponde anche ad altre motivazioni di salvaguardia ambientale, ponendosi fortissimi obiettivi di deterrenza nei confronti dei piromani che incendiano per scopi edificatori. Non è un caso che il divieto di edificabilità abbia durata inferiore al divieto di cambio di destinazione d'uso, ma è proprio perché esso risponde a logiche assolutamente diverse e imprescindibili che sono strettamente connesse.

Vorrei elencare solo alcuni dei motivi – non prenderò molto tempo – che a mio giudizio suggeriscono il voto contrario su questo emendamento.

Ricordo innanzitutto che la normativa vigente consente già – e sono stato l'autore di questa modifica alla legge precedente – di costruire su aree incendiate, in presenza di autorizzazione o concessione edilizia. Premesso che il vincolo generale disposto dal testo unico n. 490 del 1999 sulle aree boscate – cioè il vincolo proveniente dalla legge Galasso – è meramente ricognitivo e quindi superabile, esemplificherò quali possono essere le conseguenze dell'approvazione di questo emendamento.

In primo luogo, si consentirebbe di edificare su aree incendiate anche a coloro che non siano in possesso di alcuna autorizzazione, con conseguente compromissione del suolo. Coloro che hanno in animo di costruire edifici su aree boschive potrebbero evitare ogni noia (richiesta di abbattimento degli alberi, di pareri della sovrintendenza e così via) essendo sufficiente incendiare il bosco per ovviare alla necessità di ottenere il nulla osta paesaggistico e idrogeologico; il lavoro sporco verrebbe effettuato attraverso il fuoco, risolvendo questi problemi. L'edificazione su aree percorse dal fuoco potrebbe avvenire anche dopo un solo mese dall'incendio,

con conseguenze straordinariamente gravi, in quanto l'incendio ha un effetto pesante sull'assetto idrogeologico del territorio.

Inoltre, con l'approvazione dell'emendamento verrebbe meno l'incentivo per i proprietari di terreni incolti o di boschi, (che costituiscono oltre la metà del totale dei terreni) allo svolgimento della corretta manutenzione delle aree di loro pertinenza; infatti, senza il rischio di perdere la potenziale edificabilità per dieci anni, salterebbe l'incentivo alla corretta manutenzione dei boschi.

Occorre anche considerare, nell'ipotesi in cui rimanesse in vigore, solo il primo periodo del comma 1, dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000, che diventerebbe impossibile rendere inedificabile una zona che sia astrattamente edificabile in base alla vecchia pianificazione. I Comuni non potrebbero procedere ad un eventuale ampliamento delle aree destinate al verde o alla riduzione delle volumetrie, come è stato nel caso del Piano delle certezze del Comune di Roma. Non solo sarebbero impossibili variazioni delle volumetrie, ma persino operazioni di compensazione che dovessero rendersi opportune: con un incendio si congelerebbe per quindici anni un assetto edificatorio ritenuto non più adeguato. Questo significa che sarebbe sufficiente utilizzare un fiammifero e un po' di benzina per far sì che aree che un comune intenda utilizzare diversamente mantengano la loro edificabilità per quindici anni.

Chi possiede un'area sottoposta al vincolo di cui alla legge Galasso o alla legge n. 1497 del 1939, ma teoricamente edificabile, potrebbe essere incoraggiato ad incenderla per garantirsi altri quindici anni di edificabilità. Allo stesso modo, qualora il Comune iniziasse a discutere sulla destinazione a verde di un'area edificabile, il proprietario di tale area potrebbe appiccare un incendio per impedirlo.

Ancora, l'approvazione dell'emendamento in esame significherebbe la cancellazione delle sentenze del TAR e della Cassazione che hanno confermato il primato delle norme nazionali di salvaguardia ambientale, con la conseguenza del venir meno del vincolo di inedificabilità in tutta Italia a causa di una faccenda strettamente localistica. Diventerebbe inutile la mappatura delle zone percorse dal fuoco, facendo saltare così il cardine dissuasivo di una legge che ha dato buona prova di sé per i primi due anni di applicazione (si vedano i risultati pubblicati dalla Protezione civile e dalla Guardia forestale).

A partire dalla legge Galasso, con il decreto legislativo n. 490 del 1999 e con una serie di leggi regionali si è trasformata positivamente la legislazione, con l'evoluzione in vincolo assoluto del vincolo ricognitivo che la legge Galasso prevedeva e con il divieto di costruire in aree boschive. Ebbene, se l'emendamento venisse approvato, sarebbe sufficiente incendiare i boschi perché le leggi regionali non abbiano più efficacia. Quindi, sarebbero resi difficoltosi o bloccati dai piromani i tentativi di porre sotto tutela zone rilevanti sotto il profilo paesaggistico. Con l'approvazione di questo emendamento verrebbe travolta non solo la disciplina recata dalla legge n. 353 del 2000, ma anche quella di cui alla legge n. 47 del 1975, facendoci fare un salto indietro di moltissimi anni in tutto

il territorio nazionale, annullando le linee guida nazionali ed i relativi piani regionali già predisposti. Fra l'altro, l'ultima parte della norma non viene toccata: si parla ancora (ed è qui il pasticcio) di inedificabilità dei suoli.

Vi domando: è opportuno modificare la normativa in questo modo, senza discussione, senza essere nel luogo deputato, senza l'intervento della Commissione di merito, senza alcuna verifica con chi (dalla Protezione civile al Ministero per le risorse agricole) a vario titolo si occupa della questione?

Credo che bisognerebbe riflettere in proposito, non approvare l'emendamento adesso ma accantonarlo, al fine di affrontare la questione nell'ambito di un provvedimento specifico. In seconda istanza, si potrebbe cercare una soluzione da sottoporre all'esame dell'Aula, diretta a garantire la tutela del territorio, piuttosto che di interessi particolari, che a mio avviso possono anche essere considerati legittimi, ma non ci devono mettere nella condizione di porre a repentaglio tutta la legislazione del settore.

Approfitto della presenza del sottosegretario Vegas per ricordare che nella scorsa legislatura da parte del Gruppo di Forza Italia vennero presentati alcuni disegni di legge, di cui uno sottoscritto dal presidente Azzollini, che prevedevano l'inedificabilità per vent'anni sulle aree percorse dal fuoco. Vorrei comprendere le ragioni che ora hanno condotto ad assumere una posizione così differente.

GRILLO (FI). Signor Presidente, intervengo brevemente affinché le mie affermazioni rimangano agli atti.

Da molti anni seguo la discussione delle finanziarie e non mi è mai capitata un'esperienza quale quella che sto vivendo. Il Governo della regione Liguria, allarmato per il proliferare di certi episodi sospetti, mi ha incaricato di presentare questo emendamento. Mai avrei immaginato che, rispetto ad una proposta proveniente dalla regione Liguria, che ha tanti comuni gestiti dal centro-sinistra, mi sarei trovato un giorno a leggere sulle pagine del «Corriere della Sera» e della «Repubblica» che il senatore Grillo, amico dei piromani, assieme ai senatori Pedrazzini, Eufemi e Menardi, e con la complicità del relatore Tarolli, ha costituito un'associazione criminale con l'intento di premiare i delinquenti.

Affinché i colleghi abbiano conoscenza di ciò di cui stiamo parlando, preciso che l'emendamento 49.0.12 è volto proprio a dare una soluzione effettiva al problema dei piromani. Il senatore Turroni, che ha – proprio lui – la responsabilità storica di aver modificato la legge in materia di incendi boschivi, avendo fatto passare alla Camera, dopo che al Senato era stato votato un altro testo...

TURRONI (Verdi-U). È falso!

GRILLO (FI). No, senatore Turroni, mi dispiace.

PRESIDENTE. I fatti sono conosciuti da questa Commissione. Senatore Grillo, la prego di continuare.

GRILLO (FI). Il senatore Giovanelli, capogruppo dei DS in Commissione ambiente ed ex presidente della Commissione medesima, ha certificato quanto sto dicendo.

La posizione del collega Turroni è estremamente contraddittoria, atteso che, se il piano regolatore di un comune prevede l'edificabilità di un terreno, basta l'iniziativa di un piromane per determinare l'inedificabilità decennale.

Io sostengo invece che le zone boschive percorse dal fuoco non debbono avere una destinazione diversa da quella preesistente, perché la volontà dei Comuni, delle Province e delle Regioni va rispettata. Non sono dell'avviso (e mi dispiace per il dottor Bertolaso, modesto funzionario del nostro apparato statale, il quale, mettendosi a cavalcare queste speculazioni giornalistiche, ha rilasciato dichiarazioni improvvise di cui un giorno spero dovrà rendere conto) che un incendio possa modificare la volontà democratica espressa dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni, cioè dagli organismi che approvano e certificano il piano regolatore.

L'emendamento non mira ad altro, non c'è nulla di poco chiaro dietro la mia proposta emendativa. Non ho capito poi l'obiezione relativa al fatto che quanto da me proposto è già previsto nella delega ambientale e nella legge urbanistica, perché in tal caso si avrebbe un rafforzamento della norma. Ma di cosa stiamo parlando? Del fatto che chi non ha avuto la concessione perché non l'ha richiesta in un dato momento non può più edificare anche se è previsto dal piano regolatore? Assolutamente no. Si tratta soltanto di un emendamento di buonsenso.

Voglio ricordare che una norma di analogo tenore era stata già approvata nel corso dell'esame in Commissione del decreto-legge n. 269 del 2003, norma che poi, per un motivo tecnico, quando il Governo ha posto la fiducia, non è stata recepita nel testo, ma sulla quale il presidente Giovanelli, che è persona responsabile, aveva espresso il suo consenso.

Ciò premesso, sono pronto a discutere la questione eventualmente in altra sede, non ritенendo che questa debba diventare la finanziaria degli incendi boschivi e dei cerini, ma mi appello al buonsenso dei colleghi. In questo caso non c'è davvero una questione di schieramento: si tratta solo di tenere i piedi per terra. Guardate, se un insegnamento ho tratto da questa vicenda è che il nostro è un Paese in cui la disinformazione regna sovrana. Non si parla d'altro che di cerini, sembra quasi che l'impianto della manovra finanziaria (ricordo che si tratta di 30.000 miliardi di euro) sia condizionato da questa semplice proposta emendativa, che è mossa solo dal buonsenso e dalla logica.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, intendo intervenire affinché le mie considerazioni rimangano agli atti.

Ho apprezzato i toni usati dal senatore Turroni, certamente diversi rispetto a quelli adoperati nei giorni scorsi, a mio avviso al limite della sop-

portabilità. Faccio presente al collega Turroni di essere il proponente del disegno di legge n. 1821 che reca la medesima norma contemplata dall'emendamento 49.0.12. Credo infatti che i diritti soggettivi vadano in ogni caso salvaguardati e non possano essere violati per interessi di parte.

Condivido le considerazioni critiche del senatore Grillo a proposito delle interviste rilasciate dal capo del Dipartimento della protezione civile, dottor Bertolaso, sulla edificabilità delle aree percorse dal fuoco, anche perché con il dottor Bertolaso abbiamo una questione in sospeso: quella della lotta antincendi. Vorremmo capire come andrà a finire la convenzione in atto relativa ai *canadair*, in base alla quale vengono impiegati piloti canadesi anziché gli efficientissimi piloti italiani; senza parlare dei ricambi «taroccati» e della condizione dei mezzi che sono a Ciampino.

Con riferimento alla modifica proposta dell'emendamento in votazione, credo che l'eliminazione del capoverso indicato non possa creare né confusione né strumentalizzazioni, perché i divieti permangono. Quindi, sono state fatte affermazioni inesatte riguardo all'eliminazione del vincolo di edificabilità e al fatto che dietro gli incendi c'è la speculazione edilizia.

Suggerisco comunque al senatore Turroni di studiarsi la legislazione adottata in materia dalla regione Toscana. Vedrà che vi è una norma di questo tipo che non ha causato problemi di alcun genere.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Desidero innanzitutto porre una questione di metodo relativamente al fatto che la modifica dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000 dovrebbe essere correttamente discussa nella sede appropriata della Commissione di merito e non nel corso dell'esame della manovra di bilancio.

Rispetto ad alcune affermazioni che il senatore Grillo ha fatto poco fa, devo rilevare che nel testo della legge in materia di incendi boschivi uscito dal Senato non si parlava delle concessioni edilizie. Quindi, è vero esattamente il contrario di quanto egli ha sostenuto.

Desidero altresì osservare che la disciplina urbanistica che l'emendamento intende modificare è stata concepita, forse anche con alcune imprecisioni, come un insieme organico. I vincoli in essa previsti, in ordine alla permanenza della destinazione d'uso per 15 anni, ai pascoli, alla riforestazione, all'inedificabilità per 10 anni, presentano una *ratio unitaria*. Pertanto, nel momento in cui si sopprime il vincolo di inedificabilità per 10 anni, è evidente che anche tutte le altre norme di tutela assumono un significato diverso da quello originario. Né vale come rassicurazione il fatto che permane la destinazione urbanistica per 15 anni, in quanto ciò non significa che permane l'inedificabilità. In mancanza del vincolo di inedificabilità, un comune in procinto di realizzare una variante urbanistica, espressione di un interesse collettivo e magari frutto di una discussione al suo interno, si troverebbe nell'impossibilità di realizzarla se qualcuno che avesse un interesse contrario decidesse di incendiare la zona in questione.

Se un soggetto ha un terreno edificabile per 15 anni e non ha attivato concessioni e progetti, il Comune può decidere di fare la variante, e il

TAR ha dato torto chi ha presentato un ricorso contro tale decisione. Ribadisco il mio invito a discutere con calma la questione. Le fattispecie possono essere molteplici; può esservi il caso in cui non è sufficiente aver ricevuto la concessione edilizia o quello in cui può essere già stato presentato il progetto. Ho invitato a limitare le fattispecie, come ben sa il senatore Grillo, e negli ultimi 15 giorni abbiamo cercato di capire quale è il problema che viene posto realmente. Occorre capire come dei diritti veri e sacrosanti possano essere meglio tutelati contro qualsiasi tipo di azione criminosa. Se si è davvero in buona fede e si vogliono tutelare interessi legittimi anche da disegni criminosi, allora si deve agire sulla concessione edilizia introducendo norme di salvaguardia. Non è però possibile eliminare totalmente la parte dell'articolo 10 della legge n. 353 che riguarda l'inedificabilità, altrimenti la norma assume un significato completamente diverso. Non si può arrivare al paradosso di mantenere il divieto di pascolo per 5 anni, nonché quello di rorestazione per altrettanti anni, consentendo nel contempo la possibilità di edificare sui terreni percorsi da un incendio.

L'articolo 10 aveva una sua *ratio* unitaria e la parte della concessione edilizia è stata introdotta alla Camera proprio per tener conto di diritti realmente acquisiti. Per questo io richiedo con forza – e mi rivolgo alla Presidenza, al relatore e al rappresentante del Governo – che su questa materia si ragioni con calma, discutendone in modo approfondito nella sede propria. Non ritengo corretto che si possa esprimere un voto in mancanza di un esame serio dei testi. Faccio appello di nuovo ad un minimo di buon senso perché la questione non sia affrontata in sede di legge finanziaria, ma nella Commissione di merito, individuando con precisione la parte della norma su cui occorre intervenire al fine di garantire i diritti legittimi dei singoli contro gli atti criminosi. Eliminare il periodo del comma 1 come richiesto dall'emendamento 49.0.12, senza alcuna specificazione, significherebbe negare il senso dell'articolo 10 e introdurre, di fatto, un incentivo agli incendi e un vincolo alle decisioni delle amministrazioni comunali.

GRILLOTTI (AN). Signor Presidente, mi pare di avere capito che da parte di alcuni senatori ci sia il dubbio che, per insufficiente informazione, non sia stata colta la portata di questo emendamento. Il fatto è, a mio avviso, che il discorso dei colleghi Turroni e De Petris inverte l'intero ordinamento dell'urbanistica. Essi hanno portato alcuni esempi che rafforzano il fatto che, quando un piano regolatore esiste e c'è una destinazione urbanistica, è assolutamente impossibile che intervenga qualcosa a variare la destinazione urbanistica, se non la volontà del Comune una volta venuto a scadenza il piano regolatore in essere. Una variazione di destinazione d'uso è una decisione che, se assunta in difformità dal piano regolatore vigente, è destinata a soccombere in sede giudiziale. Secondo l'insegnamento giurisprudenziale, infatti, l'interesse superiore, sia pubblico che privato, merita di essere protetto.

La morale è che la variante generale di piano con un cambiamento della destinazione d'uso è quasi sempre soccombente in sede giudiziale, nel caso in cui il piano non sia venuto ancora a scadenza. È, invece, vero il contrario nel caso che il piano regolatore preveda per il cittadino dei vincoli (destinazione a verde, aree per lo sport, parcheggi) a cui non faccia seguito la realizzazione delle relative opere. In tal caso la reiterazione del vincolo è stata vietata da una marea di sentenze, sulla base del presupposto che il mancato utilizzo dell'area sta a dimostrare l'inutilità del vincolo stesso. Nel caso specifico, se un comune destina una certa area all'edificabilità, è evidente che non può trattarsi di una zona boschiva, perché, se così fosse, non sarebbe qualificata nel piano regolatore come area edificabile bensì soggetta a vincolo, non potendosi dare una norma urbanistica che preveda il disboscamento per convertire l'area all'edificabilità. Siccome i vincoli esistono e i Comuni sono obbligati a tenerne conto nella stesura del piano regolatore, è evidente che l'ipotesi di un'area boschiva edificabile non sussiste. Quindi, la morale è che, se l'identificazione dell'edificabilità di un terreno è avvenuta ad opera del consiglio comunale, e sono state seguite tutte le procedure previste per dare pubblicità a tale decisione, senza che siano intervenuti osservazioni o ricorsi, il cittadino proprietario di tale terreno non può essere, in questo caso specifico, penalizzato, in seguito ad un evento, fosse anche un incendio, con il vincolo della inedificabilità decennale. Alla luce della *ratio* della norma che ho tentato di spiegare, i dubbi dei senatori Turroni e De Petris mi sembrano privi di fondamento.

Quanto alle «licenze edilizie», faccio notare che la licenza edilizia è irrevocabile e cedibile: non c'è bisogno di una norma che lo precisi. Essa può essere revocata solo ed esclusivamente se è condizionata e il contraente non esegue l'opera che costituisce la condizione, altrimenti è irrevocabile. Pertanto, chi eventualmente intenderà votare a favore della modifica relativa al «fatte salve le licenze edilizie» non sarà annoverato tra coloro che incrementano le associazioni a delinquere, ma semplicemente tra le persone normali che tengono conto delle norme e delle regole di questo Paese.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, propongo di riformulare l'emendamento 49.0.12, sostituendo le parole da «è inoltre» a «o concessione» con le seguenti: «È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data».

GRILLO (FI). Signor Presidente, accolgo la riformulazione da lei proposta.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, credo che con la riformulazione proposta la sostanza del problema non cambi di molto. L'unica

novità consiste nel fatto che, mentre il comma 1 dell'articolo 10 prevede «fatti salvi ... le autorizzazioni edilizie e le concessioni», adesso invece si dice «fatti salvi... gli strumenti urbanistici vigenti». Quindi, signor Presidente, la questione riguarda più che altro le interpretazioni delle norme urbanistiche.

Ritengo comunque che questa nuova proposta possa costituire la base di partenza per una riflessione ulteriore da effettuare nel prosieguo dell'esame in Assemblea, garantendo a tutti la possibilità di verificare la portata della norma, per arrivare a trovare una soluzione che possa essere condivisa da tutti.

La questione è importante, ne abbiamo discusso, ci siamo confrontati, credo che vi siano le condizioni per arrivare ad una soluzione ampiamente condivisa, rispetto alla quale siamo disponibili a partire dall'emendamento in esame per raggiungere un accordo in materia in vista dell'esame in Assemblea.

PRESIDENTE. La questione potrà essere affrontata nuovamente in sede di esame in Assemblea qualora intervenga l'esigenza di ulteriori precisazioni al testo della norma recata dall'emendamento 49.0.12 (testo 2).

(Posto ai voti, è approvato l'emendamento 49.0.12 (testo 2)).

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, dal momento che sono stato tacciato dal senatore Grillo di dire cose inesatte, leggo il testo licenziato dal Senato della legge n. 353: «Sono inoltre vietati per cinque anni sui predetti soprassuoli il pascolo, la caccia, la realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive». Questo testo, che è stato votato anche da Forza Italia, quindi, credo, anche dal senatore Grillo, vietava la realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive. La modifica introdotta dalla Camera, all'unanimità, ha elevato il termine a 10 anni, consentendo però la realizzazione di edifici nel caso in cui la relativa concessione edilizia sia stata rilasciata in data precedente l'incendio. Pertanto, quanto affermato dal senatore Grillo è destituito di ogni fondamento ed è solamente volto a screditare i colleghi.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 49.0.13 (testo 2) a 49.0.25).

PRESIDENTE. Colleghi, propongo di esaminare velocemente gli emendamenti presentati agli articoli dal 50 al 55 e poi di procedere con altrettanta rapidità all'esame degli emendamenti presentati alle tabelle, in merito ai quali potrebbe profilarsi una bocciatura tecnica complessiva, in vista dell'esame in Aula.

Comunico le inammissibilità relative agli emendamenti riferiti agli articoli da 50 a 55 e di quelli recanti articoli aggiuntivi dopo gli articoli citati.

Dichiaro inammissibili, relativamente all'articolo 50, per profili di natura finanziaria, gli emendamenti 50.1, 50.9 (limitatamente al limite di impegno decorrente dal 2006), 50.11, 50.12, 50.13, 50.14 (limitatamente al limite di impegno decorrente dal 2006), 50.15, 50.16, 50.17 (limitatamente al limite di impegno decorrente dal 2006), 50.19, 50.20, 50.21, 50.0.2 (limitatamente ai limiti di impegno decorrenti dal 2005 e dal 2006), 50.0.3 (limitatamente ai limiti di impegno decorrenti dagli anni 2005 e 2006), 50.0.6, 50.0.7 e 50.0.8. Dichiaro inammissibili per materia gli emendamenti 50.28 e 50.29.

Per quanto concerne l'articolo 51, dichiaro inammissibili per gli aspetti di copertura finanziaria gli emendamenti 51.0.1, 51.0.2, 51.0.3, 51.0.4, 51.0.5, 51.0.8, 51.0.9, 51.0.10, 51.0.13, 51.0.14, 51.0.16 e 51.0.18. È altresì inammissibile per materia l'emendamento 51.0.17 ed è ammesso con riserva l'emendamento 51.0.11 (a condizione della soppressione, nella copertura, delle parole «per il 2004»).

Riguardo all'articolo 52, dichiaro inammissibili per profili finanziari gli emendamenti 52.1, 52.2, 52.4, 52.5, 52.0.1, 52.0.4, 52.0.60, 52.0.44, 52.0.45, 52.0.49, 52.0.53, 52.0.57 e 52.0.59. Sono inoltre inammissibili per materia gli emendamenti 52.0.2, 52.0.6, 52.0.7, 52.0.8, 52.0.12, 52.0.18, 52.0.19, 52.0.20, 52.0.21, 52.0.26, 52.0.27, 52.0.28, 52.0.29, 52.0.30, 52.0.31, 52.0.32, 52.0.34, 52.0.35, 52.0.37, 52.0.38, 52.0.39, 52.0.40, 52.0.41, 52.0.42, 52.0.48, 52.0.51, 52.0.54, 52.0.62 e 52.0.63. Sono, invece, ammessi con riserva gli emendamenti 52.0.43 (condizionato alla sostituzione delle parole «è incrementata di» con le altre «sono stanziati», e all'aggiunta, dopo la parola «annui» della parola «per») e 52.0.52 (a condizione di sostituire le parole «delle infrastrutture e trasporti» con le seguenti: «dell'economia e delle finanze»).

Relativamente all'articolo 53, dichiaro inammissibili per motivi di copertura finanziaria le proposte 53.12 (testo 2)/1 e 53.0.1.

Circa l'articolo 54, dichiaro inammissibili per profili finanziari gli emendamenti 54.1, 54.2, 54.Tab.A.42, 54.Tab.A.77, 54.Tab.A.90, 54.Tab.B.13 (limitatamente agli anni 2005 e 2006), 54.Tab.B.14 (limitatamente agli anni 2005 e 2006), 54.Tab.B.83 (limitatamente agli anni 2005 e 2006), 54.Tab.C.12, 54.Tab.D.2, 54.Tab.D.18, 54.Tab.D.19, 54.Tab.F.1, 54.Tab.F.3, 54.Tab.F.4 e 54.Tab.F.5 (limitatamente a quota parte dei limiti di impegno). Sono, infine, ammessi con riserva gli emendamenti 54.Tab.B.47, 54.Tab.B.52, 54.Tab.B.60, 54.Tab.D.1, 54.Tab.D.11, 54.Tab.E.1 e 54.Tab.F.2.

NOCCO (FI). Signor Presidente, ho predisposto una riformulazione degli emendamenti 50.28 e 50.29, riferendoli alle tabelle.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, come mai l'emendamento 50.1 è inammissibile e il 50.2, che è identico, è invece ammissibile?

PRESIDENTE. Le spiego subito il motivo, senatore Cavallaro: per il 50.2 è prevista una copertura mentre per il 50.1 questa non c'è.

MORANDO (*DS-U*). Desidero rilevare che se determinati emendamenti sono inammissibili per materia rimangono tali anche se vengono riformulati. Le regole devono essere rispettate.

PRESIDENTE. Qui le regole si rispettano.

Il senatore Nocco, preso atto che i due emendamenti 50.28 e 50.29 sono inammissibili, ha predisposto due emendamenti riferiti alle Tabelle, che probabilmente verranno respinti in blocco con tutti gli altri che si riferiscono alle Tabelle.

MORANDO (*DS-U*). Se ha già presentato gli emendamenti alle Tabelle, va bene; altrimenti, no.

PRESIDENTE. Lei sa che, nonostante l'elasticità concessa, la Presidenza non varca mai i limiti del Regolamento.

MORANDO (*DS-U*). Forse ho equivocato l'affermazione del senatore Nocco.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 50.28 e 50.29 sono inammissibili e tali rimangono. Sono stati riformulati e riferiti alle Tabelle e seguiranno la sorte degli altri emendamenti tabellari.

MORANDO (*DS-U*). Un conto è un eventuale emendamento del relatore che possa raccogliere il senso di alcune questioni, altro è che emendamenti inammissibili vengano riproposti con riferimento alle Tabelle.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 50 ed ai relativi emendamenti, nonché a quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 50.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, l'emendamento 50.23 è analogo ad altri presentati da colleghi della maggioranza e tende a modificare il comma 2 dell'articolo 50, con il quale, inopinatamente e in modo veramente innovativo rispetto alle tecniche usate nelle finanziarie degli scorsi anni, viene introdotto il cosiddetto cofinanziamento delle Regioni e degli Enti locali per i mutui considerati ai fini della ricostruzione conseguente al terremoto dell'Umbria e delle Marche del 26 settembre 1997. Noi, quindi, proponiamo la modifica di questo secondo comma, escludendo dal cofinanziamento gli interventi conseguenti a calamità naturali ed emergenziali. Ciò per evidenti motivi, e in primo luogo perché fino ad ora è sempre intervenuto lo Stato e non si capisce perché, da ora in poi, debbano intervenire anche le Regioni e gli Enti locali, già gravati da altri impegni e oneri conseguenti alle calamità naturali ed emergenziali.

È poi necessario modificare questo secondo comma anche in considerazione delle incertezze applicative conseguenti alla sua formulazione che

non specifica in quale misura potrebbe avere luogo il concorso delle Regioni e degli Enti locali.

Raccomando quindi l'approvazione dell'emendamento 50.23 e comunico di aggiungere la mia firma all'emendamento 50.2.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, illustro l'emendamento 50.27. Sarò breve, dal momento che i motivi ad esso sottesi sono gli stessi di quelli già esposti dal senatore Castellani per l'emendamento 50.23. La proposta è quella di una maggiore specificazione volta a prevedere l'esclusione dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 50 ai mutui ed altre operazioni finanziarie che le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate ad effettuare per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge 20 marzo 1998, n. 61, in conseguenza del terremoto. Poiché, però, potrebbero esservi disposizioni che vanno a regime solo a partire dagli esercizi finanziari successivi, per i quali la norma potrebbe anche avere un significato, con l'emendamento 50.27 si propone l'esclusione degli interventi *ex legge* n. 61 del 1998 in relazione al fatto che essi non sono originariamente partiti come interventi cofinanziati.

Si può obiettare che la norma non prevede, appunto, una percentuale di cofinanziamento. Tuttavia, a maggior ragione, anche per evitare alle Regioni attività contabili incerte ed insicure, è opportuno che venga approvato l'emendamento 50.23 o, nell'ipotesi di maggiore necessità di specificazione, il 50.27.

Se i colleghi lo consentono, colgo anch'io l'occasione, dal momento che nell'emendamento 50.1 evidentemente è sfuggita la parte relativa alla copertura, per sottoscrivere l'emendamento 50.2, facendo riferimento alle motivazioni e alle necessità finanziarie che il pacchetto di emendamenti presentati sottende per il rifinanziamento della nota partita di spesa che dovrebbe chiudersi con queste previsioni.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma agli emendamenti 50.23 e 50.27, presentati dai senatori Castellani e Cavallaro, in considerazione del fatto che la norma prevista nell'articolo 50 complica in modo evidente le procedure per l'attivazione del mutuo relativo agli stanziamenti di cui alla Tabella 1. Essa, inoltre, non raggiunge lo scopo che si prefigge; basterebbe infatti che la Regione partecipasse per lo 0,001 per cento per adempiere allo spirito ad essa sotceso, cosicché il coinvolgimento finanziario delle Regioni risulterebbe una mera finzione. Qualora la Regione desiderasse intervenire ulteriormente, potrebbe farlo autonomamente, accendendo mutui per proprio conto. Nel caso in cui la Regione non ritenga di intervenire per ragioni di bilancio, con l'emendamento 50.2 si consente di poter utilizzare proficuamente lo stanziamento di cui alla Tabella 1, pari a 15 milioni di euro per il 2005, dando risposte efficaci, concrete e immediate alle esigenze delle popolazioni terremotate.

CADDEO (DS-U). Signor Presidente, sostengo in modo accalorato l'emendamento 50.0.1 e parimenti il 52.0.23, sottolineando che le considerazioni che li hanno ispirati si applicano anche ad altri emendamenti da me presentati, tra cui il 52.0.24 e il 52.0.25.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Costernato, debbo esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 50 nonché sulle proposte tendenti ad inserire articoli dopo il medesimo articolo 50.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Con piacere, formulo parere contrario sui medesimi emendamenti. (*Ilarità*).

Desidero precisare tuttavia che i commi 2 e 3 dell'articolo 50 hanno quest'anno una nuova formulazione che è dovuta all'esigenza di rispettare le norme in tema di redazione dei conti pubblici nazionali imposte dall'Unione europea secondo la procedura SEC 95, che dispone che i trasferimenti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione vengono contabilizzati per singoli esercizi, in modo da distribuire su di essi il relativo onere, con un conseguente minore impatto sull'indebitamento netto. L'alternativa sarebbe quella di contabilizzarli per intero sul primo anno come volume attivabile complessivo. Ciò non è irrilevante ai fini dei rapporti con l'Unione europea e la percentuale di cofinanziamento non influisce su questo tipo di obiettivo. In sede di attuazione pratica si troverà il modo di evitare che sorgano problemi, ma contemporaneamente possiamo alleviare questo profilo.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 50.2 a 50.0.5).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 51 e ai relativi emendamenti, nonché a quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 51.

FALOMI (DS-U). Signor Presidente, illustrerò alcuni emendamenti relativi all'articolo 51.

L'emendamento 51.11 si riferisce alla norma della legge finanziaria recante agevolazioni per l'editoria. Esso introduce una misura precauzionale circa i finanziamenti per l'editoria per l'eventualità in cui le Autorità europee non diano l'autorizzazione prevista, disciplinando una modalità alternativa qual è quella di consentire alla quota di finanziamento di affluire nel fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale. È un emendamento di tipo precauzionale perché il rischio che da parte dell'Autorità europea si blocchi questa forma di finanziamento è abbastanza elevato.

L'emendamento 51.14 riguarda una questione già affrontata l'anno scorso, quando, con l'accordo del ministro Gasparri, non essendo possibile risolverla in termini emendativi presentammo un ordine del giorno che fu accolto dal Governo. Essa concerne le cooperative di giornalisti che editano agenzie di stampa.

Nella legislazione vigente è previsto che le agenzie di stampa trasmettano attraverso i canali telegrafici in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane. Poiché l'Ente poste ha dismesso da due anni questo servizio perché ci sono tecnologie più avanzate rispetto alla trasmissione di tipo telegrafico, vi è il rischio che le cooperative di giornalisti che gestiscono queste agenzie di stampa perdano i contributi a cui la legge n. 250 del 1990 dà loro diritto.

Si tratta essenzialmente di un problema di interpretazione di una norma. Nell'emendamento è stata indicata una forma di copertura per evitare problemi, ma probabilmente tale copertura non è necessaria. Bisogna prendere atto, in primo luogo, che ci sono nuove tecnologie di trasmissione e, in secondo luogo, che l'Ente poste non svolge più il servizio che assicurava in precedenza. Chiederei dunque al relatore ed al rappresentante del Governo di accogliere l'emendamento.

Segnalo inoltre l'emendamento 51.0.11, che si riferisce al trasporto pubblico locale nella città di Roma.

Infine, vi è un emendamento riguardante la situazione in cui si trovano alcuni Comuni italiani, che hanno contratto mutui con l'INPDAP decidendo in seguito di estinguervi anticipatamente. L'INPDAP, con una delibera che non raccoglie nessuna delle condizioni contrattuali previste, ha stabilito che in tal caso bisogna pagare una penale. Il fatto che l'INPDAP, in violazione delle leggi esistenti e dei contratti stipulati, stabilisca che nel caso di estinzione anticipata del mutuo i Comuni debbano pagare una penale ci sembra ingiusto. L'emendamento, pertanto, tende a risolvere questo problema in maniera del tutto ragionevole.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente sono costretto ad esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 51, nonché su quelli tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo medesimo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

Per quanto riguarda, in particolare, l'emendamento 51.14 del senatore Falomi, vorrei far presente che la copertura (almeno così mi dicono gli Uffici) non è adeguata, quindi bisognerebbe rivederla per l'esame dell'Aula.

L'emendamento 51.11 rappresenta un classico caso di *excusatio non petita*. Nel caso intervenissero censure da parte dell'Unione europea, allora la previsione di una soluzione alternativa potrebbe avere un signifi-

cato, ma prevederla fin da ora mi sembra inopportuno. Per venire incontro alle imprese editrici sono state formulate varie ipotesi, che però si sono scontrate con l'impossibilità di concretizzarle. Ricordo la questione dell'I-RAP su cui si è dibattuto lo scorso anno. Alla fine si è scelta questa strada, che dovrebbe funzionare meglio. Prefigurare una sorta di *second best*, cioè un aumento del Fondo per l'editoria, sarebbe stato più semplice, ma non si riesce a trovare i meccanismi per trasferire le risorse alle imprese editrici.

Se seguissimo la via indicata nell'emendamento rischieremmo – allora sì – di avere una pronuncia contraria da parte dell'Unione europea. Nel caso in cui dovessero sorgere problemi vedremo di risolverli, ma dire già da ora che non crediamo alla soluzione prescelta mi pare francamente sbagliato. Invito pertanto il senatore Falomi a ritirare tale emendamento.

FALOMI (DS-U). Mi sembra che l'argomento portato dal sottosegretario Vegas abbia una sua fondatezza, per cui ritiro l'emendamento 51.11.

Con l'occasione, signor Presidente, mi consenta di ritornare sull'emendamento 51.14, in particolare sulla questione dell'inadeguatezza della copertura, che, in realtà, è stata indicata in via assolutamente prudenziale, in quanto l'emendamento è di natura interpretativa e non comporta oneri finanziari. Si tratta soltanto di precisare che i soggetti che avevano diritto ai contributi continuano a beneficiarne, anche se non trasmettono con i canali esclusivi dell'Ente poste.

MORANDO (DS-U). Effettivamente mi sembra che gli argomenti portati dal senatore Falomi debbano essere tenuti in considerazione.

Abbiamo una situazione che si determina a causa del fatto che l'Ente poste ha interrotto un certo tipo di servizio che consentiva alle agenzie di stampa organizzate in forma cooperativa di godere di un contributo e di sviluppare la propria attività. È discutibile il fatto che l'interruzione di tale servizio da parte dell'Ente poste determini automaticamente il venir meno della possibilità di ricevere i contributi da parte di queste cooperative.

Nell'emendamento è stata indicata una copertura in via prudenziale, ma credo che valutando attentamente la materia potrebbe emergere la necessità di una cifra inferiore. Da parte del relatore potrebbe essere preso l'impegno di riconsiderare il tema eventualmente per l'Aula.

FERRARA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi dichiaro disponibile a rivedere la questione in occasione dell'esame in Assemblea.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 51.1 a 51.16 (testo 2)).

PRESIDENTE. L'emendamento 19.17, che ora è diventato 51.0.500, è di tenore analogo al precedente emendamento 51.14. I senatori Pedrazzini e Moro chiedono al relatore che esso sia, analogamente a quello precedente, valutato per l'Aula.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Sono d'accordo.

(*Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 51.0.500 (già 19.17) a 51.0.15 (testo 2)*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 52 e ai relativi emendamenti, nonché a quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 52.

BATTAGLIA (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento 52.0.52 vuole riattivare, dotandola di adeguata provvista finanziaria, la legge n. 211 del 26 febbraio 1992, relativa agli interventi nel settore del sistema di trasporto rapido di massa, una legge che, quando ha operato ed è stata utilizzata con intelligenza ed efficacia, ha prodotto importanti risultati, specie nelle zone interne, nelle zone montane, ma soprattutto, siccome finanziava anche sistemi rapidi di trasporto di massa alternativi a quelli tradizionali, ha prodotto risultati importanti nei centri storici delle città d'arte. Per queste ragioni confido nell'approvazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Per quanto riguarda l'emendamento ora illustrato dal senatore Battaglia, considerata la notevole copertura richiesta, ritengo che sarebbe meglio rimandarlo a tempi di maggiore disponibilità di risorse. Su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 52 il mio parere è contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

(*Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 52.3 a 52.0.64*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 53 e ai relativi emendamenti, nonché a quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 53.

TURCI (DS-U). Signor Presidente, colleghi, tanto per cambiare anche l'articolo 53 è un articolo puramente ordinamentale, tanto è vero che la relazione tecnica non lo contempla neppure, recante norme il cui inseri-

mento nella legge finanziaria non è giustificato. Ciò detto, questo articolo nel suo piccolo è un capolavoro, esprimendo tutta la filosofia del superministro Tremonti. Riassumo brevemente che cosa comportano le modifiche da esso introdotte alla disciplina delle privatizzazioni. In primo luogo, viene abolito il ruolo del Parlamento in termini di potere delle Commissioni parlamentari; al riguardo, constato che anche il collega Moro ha presentato emendamenti in questa direzione. Viene poi abolito il ruolo del Ministro dell'industria; francamente non si sa a cosa serva, quindi si abolisce il parere del Ministro dell'industria. Viene anche abolito l'obbligo di indire gare per la scelta dei consulenti e delle varie società di specializzazione, mentre aumenta il ruolo e la discrezionalità del Ministro dell'economia e delle finanze facendo venir meno alcune cautele oggi previste dalla legislazione vigente dirette a prevenire situazioni di potenziale conflitto di interesse nelle società utilizzate nelle procedure di privatizzazione. In particolare, si prevede – innovando la precedente normativa – che i soggetti incaricati delle valutazioni preliminari delle società da privatizzare possano partecipare ai consorzi di collocamento, sia pure non assumendone la guida: se non è conflitto d'interessi questo, non capisco cos'altro sia.

Si prevede, infine, nel caso in cui si collochino azioni di titoli pubblici di società già privatizzate in parte, e si debbano collocare ad un valore inferiore a quello di borsa del momento, la necessità di una valutazione di un soggetto terzo non coinvolto nella precedente operazione di strutturazione della privatizzazione. Si abolisce anche questa possibile incompatibilità. In sostanza, siamo di fronte ad un Ministro che dice: faccio quello che mi pare e non voglio interferenze neppure da parte della maggioranza! Se vi va bene, colleghi, approvate le modifiche recate dall'articolo 53 tenendo però presente che quello delle privatizzazioni è un capitolo di portata non secondaria.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato l'emendamento 53.0.2 da parte del relatore Ferrara.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, prima di esprimere il parere sugli emendamenti, intendo illustrare l'emendamento 53.12 (testo 2), che è virtuoso al fine del miglioramento dei saldi. In base a tale proposta di modifica della legge n. 171 del 1973 e della legge n. 206 del 1995 si darebbe la possibilità a FINTECNA, che successivamente al 1995 aveva ceduto la partecipazione per i due terzi, di uscire completamente dalla partecipazione in EDILVENEZIA, garantendo comunque la presenza del pubblico attraverso la partecipazione della Regione e degli Enti locali. L'ottenimento del saldo avverrebbe perché verrebbe a non essere più strategica e necessaria la presenza dello Stato attraverso FINTECNA, che – come sappiamo – è interamente posseduta dal Ministero del tesoro, così da rinforzare la capacità decisionale e la *mission* delle aziende partecipate.

L'emendamento 53.0.2 riguarda interventi nel settore della cantieristica e prevede una provvista di 12 milioni di euro nel 2004, nel 2005 e nel 2006.

Sugli tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 53 esprimo parere contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo è favorevole all'emendamento 53.12 (testo 2) mentre si rimette alla Commissione quanto all'emendamento 53.0.2.

Relativamente alle questioni sollevate dal senatore Turci, non ritengo che queste parti del testo siano funzionali sostanzialmente a dare mano libera al Ministro dell'economia, piuttosto che siano funzionali a rendere più efficace ed efficiente il processo di privatizzazione, che a volte richiede procedure variabili secondo le diverse fattispecie. Per esempio, l'emendamento 53.10 evidenzia un problema, però bisogna anche tener presente che a volte la ricerca di soggetti idonei per quelle funzioni non è agevole per cui si ritiene opportuno utilizzare le presenze esistenti.

(*Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 53.1 a 53.7*).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 53.8.

MORANDO (*DS-U*). La questione relativa all'emendamento 53.8 è stata già sviluppata dal senatore Turci. Comprendo l'esigenza di correggere nella legge n. 474 del 1994 la dizione dei Ministri cui spetta la proposta delle modalità di alienazione delle partecipazioni. Prima ci si riferiva al Ministro del tesoro di concerto con quelli del bilancio e della programmazione economica, adesso le funzioni sono riunite in un unico Dicastero e si può quindi provvedere alla unificazione anche dei relativi riferimenti normativi. Ma il Governo approfitta della questione di nomenclatura per sopprimere il previsto concerto del Ministero dell'industria nella trattazione di un processo piuttosto significativo, come le privatizzazioni delle sue partecipazioni pubbliche. Credo che tale scelta sia politicamente piuttosto rilevante e significativa, anche alla luce del dibattito che percorre al suo interno la maggioranza circa il ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, il processo di privatizzazioni e la necessità che esso si incroci con politiche industriali più efficaci. Insomma, la questione è solo apparentemente di forma, mentre in realtà è di sostanza, e su questo vorrei richiamare l'attenzione. In ogni caso, intendo sottolineare il fatto che qui si decide su di un punto piuttosto significativo: la soppressione di un concerto, che in una «benintesa» politica delle privatizzazioni sarebbe pur necessario, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, che detiene la proprietà delle partecipazioni, e il Ministero delle attività produttive, titolare di un decisivo ruolo di indirizzo nell'ambito delle politiche industriali di cui le privatizzazioni in questione sono senz'altro un aspetto rilevante. La questione, dunque, è abbastanza curiosa. Ritenendo

opportuno mantenere il concerto di cui sopra, dichiariamo il nostro voto favorevole sull'emendamento 53.8 dei senatori Turci e Caddeo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Le modalità di privatizzazione, ai sensi del comma 1, lettera *a*), numero 2) restano individuate di concerto col Ministero delle attività produttive; nella successiva lettera *b*) tale concerto verrebbe invece soppresso semplicemente perché ormai la titolarità in tutte le imprese pubbliche fa capo al Ministero dell'economia e delle finanze. In sede di attuazione pratica, poi, è chiaro che non c'è bisogno del concerto, che serve solo per le grandi linee delle dismissioni. Ricordo peraltro che l'attuazione pratica dei provvedimenti amministrativi con cui si conclude il procedimento di privatizzazione fa già capo in modo autonomo al dipartimento del tesoro. Siamo in sostanza di fronte ad un atto con caratteristiche amministrative, che non attiene alla fase in cui si manifesta l'indirizzo politico del Governo, in cui la competenza del Ministero delle attività produttive non è messa in dubbio.

(*Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 53.8 a 53.11*).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 53.12 (testo 2).

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Credo che sarebbe stato meglio evitare l'inserimento nella legge finanziaria di una norma che modifica abbastanza profondamente il sistema di intervento della partecipazione pubblica nell'ambito delle competenze previste nella legge speciale su Venezia.

Con questo non voglio dire che in assoluto non sia possibile o immaginabile operare una riorganizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche, ma in questo caso si va ad incidere sull'equilibrio dei soggetti che operano attraverso questo strumento all'interno dei comuni di Venezia e Chioggia prevedendo che lo Stato ceda agli Enti locali ovvero a terzi le proprie quote di partecipazione nelle aziende, senza alcuna precisazione sulle modalità dell'operazione, nel cui ambito si sarebbe potuto, ad esempio, pensare ad un diritto di prelazione degli enti locali o ad altre forme di partecipazione.

Credo che una norma del genere avrebbe anche richiesto una concertazione tra lo Stato, la Regione e i comuni di Venezia e Chioggia.

Per questi motivi dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento 53.12 (testo 2), segnalando l'eventualità di procedere ad una verifica con gli enti locali al fine dell'individuazione di una proposta emendativa da presentare per l'esame in Aula.

MORANDO (*DS-U*). Vorrei sapere se è possibile avere informazioni a proposito della lettera *c*) del comma 3-ter dell'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973,

n. 791, di cui si chiede la modifica con una parte dell'emendamento, di cui do lettura: «c) il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) la quota di partecipazione degli enti locali non può essere inferiore al 60 per cento». A quanto ammonta la quota attualmente prevista?

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria.* Al 60 per cento, compresa FINTECNA. Quando uscirà FINTECNA, la sua quota dovrà darla al «pubblico».

MORANDO (*DS-U*). Lo dico perché se è così (come immaginavo), la questione posta dal senatore Giaretta ha una risposta.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria.* Successivamente si dice che debbono «entrare» i Comuni, ma non si precisa in che percentuale.

MORANDO (*DS-U*). Si prevede il 60 per cento?

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria.* Quello è il totale della quota di tutti gli enti locali. L'emendamento dà a FINTECNA la possibilità di vendere con procedura concorsuale. La cessione da parte di FINTECNA avviene attraverso una procedura concorsuale aperta a tutti i soggetti pubblici. Non li si obbliga, certamente, perché si pensa che i Comuni, le Regioni, gli Enti locali del bacino di riferimento siano interessati all'operazione.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Ma così li si obbliga!

MORANDO (*DS-U*). Vuol dire che la loro partecipazione deve arrivare ad una quota del 60 per cento?

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Mi scusi, signor Presidente, ma non vorrei che una legittima volontà di FINTECNA di «liberarsi» di una partecipazione (il che può essere legittimo ed opportuno), sia esaudita in base ad una unilaterale valutazione dei suoi interessi, senza alcuna forma di valutazione degli altri interessi in gioco. Se così fosse, la norma sarebbe impostata male. Ritengo che sia necessario coinvolgere o comunque acquisire il parere del comune e della Regione, che certamente non possiamo escludere, che possono ritenerne opportuna la possibilità di rilevare delle quote. Ma vogliamo almeno verificarlo?

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria.* Gli Enti locali non sono obbligati a rilevare le quote.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Se il soggetto che le detiene mette le quote sul mercato, gli Enti locali sono di fatto obbligati a rilevarle.

Suggerirei di operare una ulteriore valutazione (non dico una boccatura tecnica per consentire un esame successivo della questione in Aula), per consentirci di acquisire tutti gli elementi del caso, perché può darsi che su questa norma si possa giungere ad un voto unitario. Credo che la finalità che viene posta sia condivisibile, ma l'attuale formulazione della norma sembra ispirata alla tutela solo di una delle parti in causa. Bisognerebbe pertanto individuare una diversa formulazione tale da garantire tutte le parti in causa.

PRESIDENTE. Relatore Ferrara, la invito a tenere conto delle osservazioni qui svolte, al fine dell'introduzione di eventuali correzioni.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Posso assicurare che terrò conto delle osservazioni espresse.

PRESIDENTE. Si tratterebbe di operare modifiche che non inficino la finalità dell'emendamento. A quanto pare, nemmeno i colleghi dell'opposizione contestano la norma in sé, ma chiedono – se non ho capito male – di determinare un giusto rapporto tra chi vende e chi compra.

MORANDO (*DS-U*). Sulla base di quanto ha detto il senatore Giaretta, ma anche il relatore poc'anzi, ho dei dubbi sul fatto che il sistema complessivo possa funzionare. Qui, infatti, siamo di fronte ad un meccanismo nel quale si prevede una prevalente partecipazione pubblica e che lo Stato, che attualmente partecipa con FINTECNA, possa cedere questa partecipazione a terzi oppure agli enti locali.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Senatore Morando, mi scusi se la interrompo, ma attualmente la partecipazione detenuta complessivamente tra il comune di Venezia, la provincia di Venezia e la regione Veneto già raggiunge, senza la vendita, la percentuale del 60 per cento.

PRESIDENTE. Con riferimento all'emendamento 53.12 (testo 2), quindi, la Commissione formula l'invito a pervenire ad una spiegazione più puntuale, ove vi sia necessità di correzione del testo in senso tecnico.

(Posto ai voti, è respinto l'emendamento 53.12(testo 2)/2. Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 53.12 (testo 2) e 53.0.2).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 54.

Ricordo che i relativi emendamenti 54.1 e 54.2 sono stati dichiarati inammissibili.

Passiamo quindi all'articolo 55 e ai relativi emendamenti.

MICHELINI (*Aut.*). Signor Presidente, con l'emendamento 55.1, sul quale richiamo l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo, si intende completare il testo del secondo comma dell'articolo 55, a salvaguardia delle competenze riservate alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, inserendo un riferimento esplicito alla particolare collocazione occupata nel quadro delle fonti di produzione del diritto dalle norme di attuazione degli Statuti regionali, che esplicitano la portata degli Statuti stessi anche con riferimento alle nuove competenze attribuite a questi enti con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, modificativa del Titolo V della parte seconda della Costituzione.

Si tratta di una modifica puramente formale, che credo sia particolarmente utile al fine di una maggiore chiarezza della norma.

La medesima *ratio* è alla base degli emendamenti successivi, di simile tenore.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, non credo che la formulazione giuridica generalmente utilizzata possa essere superata solo per apportare modifiche di carattere formale.

MORANDO (*DS-U*). A mio avviso, la sostanza dell'emendamento illustrato dal senatore Michelini è meglio espressa dall'emendamento 55.2.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Osservo che mentre gli Statuti sono norme di rango costituzionale, le norme di attuazione, essendo adottate con decreto legislativo, sono sempre una norma sottordine rispetto allo Statuto. Pertanto, citare tali norme per necessità di coerenza è un fatto minimale dal punto di vista giuridico, una volta che sia citato lo Statuto.

Esprimo pertanto parere contrario sugli emendamenti 55.1, 55.3, 55.4 e 55.2.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Questo comma 2 non rappresenta solo una disposizione *tralatitia* per cui, tradizionalmente, in tutte le leggi finanziarie si ripete sempre la stessa dizione.

Nei termini in cui è concepito l'emendamento 55.1, il riferimento alle disposizioni del Titolo V della Costituzione significa aprire il destro ad una interpretazione e poi ad un contenzioso che non risolverebbero, bensì aggraverebbero tutti i problemi. Il parere sull'emendamento 55.1 è dunque contrario e, conseguentemente, lo stesso parere vale per gli emendamenti 55.3 e 55.4, che hanno analogo contenuto.

Con riferimento all'emendamento 55.2 occorrerebbe porsi un problema di gerarchia delle fonti, che mi sembra difficilmente risolvibile alla stregua della proposta formulata dalla senatrice Thaler Ausserhofer ed altri. Infatti, a questo punto porremmo, nella gerarchia delle fonti, la legge costituzionale, lo Statuto approvato con legge costituzionale, la legge statale e poi, sopra la legge statale, la norma attuativa dello Statuto!

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria.* Sotto-segretario Vegas, lei ha certamente più esperienza di me e quindi ricorderà che nel preambolo dei decreti si citano la Costituzione, lo Statuto e la legge cui fare riferimento. In questo caso sarebbe sufficiente fermarsi alla citazione della Costituzione e dello Statuto della Regione siciliana; è inutile riferirsi anche alle norme di attuazione, altrimenti dovremmo citare anche i decreti e così via. È un fatto di praticità, non si tratta di stabilire una gerarchia delle fonti che già esiste, indipendentemente da quel che noi possiamo disporre!

La modifica proposta dal senatore Michelini è molto astratta e non procede in direzione di un'agevole interpretazione della disposizione prevista dal secondo comma dell'articolo 55.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.* Mi sembra che il problema, affrontato specularmente da diverse prospettive, porti alla medesima soluzione.

FERRARA, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria.* Come ho detto in altre occasioni, è un problema di ermeneutica basale!

MICHELINI (*Aut.*). Credevo di aver illustrato adeguatamente l'emendamento, ma evidentemente non è così. Preciso e premetto che la formulazione proposta con l'emendamento 55.1 è riportata già in diverse norme, anche in varie leggi finanziarie precedenti. Devo anche osservare che la riformulazione proposta non ha portata puramente formale, ma anche sostanziale perché le norme di attuazione sono riferite a Statuti di autonomia. Del resto, le norme di attuazione degli Statuti regionali sono da ritenersi fonti rinforzate perché sono comunque emanazione dello Stato, però su concorde proposta delle Regioni a statuto speciale. Le norme di attuazione esplicitano i contenuti degli Statuti di autonomia stabilendo in maniera molto puntuale l'area delle competenze come previste dagli Statuti stessi.

Con riferimento al Titolo V della Costituzione, ho citato l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 la quale estende alle Regioni a statuto speciale le più ampie competenze già attribuite alle Regioni a statuto ordinario. Tali più ampie competenze non sono incluse negli Statuti di autonomia e nemmeno nelle relative norme di attuazione, sono però attribuite dal Titolo V della Costituzione, per cui o lo si cita oppure, diversamente, la norma come formulata non garantisce l'assetto istituzionale delle Regioni a statuto speciale.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 55.1, 55.3, 55.4 e 55.2).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti alle tabelle.

Propongo di dare per illustrati tutti gli emendamenti presentati alle tavelle e di procedere ad una loro bocciatura «tecnica», per poi riesaminarli in sede di lavori di Assemblea, con la sola eccezione di quelli dichiarati inammissibili, di cui è già stata data lettura nel corso della seduta.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 54.Tab.A.2 a 54.Tab.A.37, da 54.Tab.B.1 (testo 2) a 54.Tab.B.199, da 54.Tab.C.1 a 54.Tab.C.36, da 54.Tab.D.1 a 54.Tab.D.23, 54.Tab.E.1, da 54.Tab.F.1 a 54.Tab.F.5).

PRESIDENTE. Dobbiamo ora decidere sull'ordine dei lavori.

Abbiamo due possibilità: continuare ad oltranza, oppure terminare l'esame degli emendamenti domani mattina. Questo ci è consentito, poiché nel pomeriggio il Presidente del Senato, da me interpellato in proposito, ci ha accordato la possibilità di tenere seduta domani mattina, purché i nostri lavori abbiano termine entro le ore 11.

Propongo, per le ragioni che conosciamo, e cioè perché dobbiamo ancora affrontare tre temi seri (enti locali, ricercatori, agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie), su cui è concentrato il 90 per cento degli emendamenti accantonati, di svolgere la discussione domani, a partire dalle ore 8,30, in maniera lucida ed approfondita. Naturalmente, ove si decidesse in tal senso, raccomanderei a tutti i colleghi la massima puntualità.

VITALI (DS-U). Signor Presidente, vorrei sapere con quale metodo verrebbe svolta la discussione domani. Qualora vi fosse già la possibilità di conoscere le intenzioni del Governo si potrebbe procedere ora.

PRESIDENTE. Preannuncio che, per quanto riguarda i ricercatori, vi è una proposta, avanzata dai quattro Capigruppo in Commissione (senatori Izzo, Grillotti, Vanzo e Tarolli), da sottoporre a rimeditazione sotto il profilo della copertura finanziaria, che dà il senso di un impegno preciso.

Quanto al tema delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, il Governo si sta impegnando a reperire la copertura per l'aumento dal 36 al 41 per cento della detraibilità dell'imposta ai fini IRPEF.

Infine, in riferimento agli enti locali, trattandosi di un tema rilevante il Governo manifesterà i suoi intendimenti che saranno poi sottoposti all'esame dell'Aula.

Poiché non si fanno osservazioni, rinvio il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo alla seduta di domani mattina.

I lavori terminano alle ore 0,10.